FOGLIO INFORMATIVO

3f – Cassette di sicurezza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.
Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)
Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940
Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it
Sito internet: www.crvolterra.it
Codice ABI: 06370
Cap. Sociale € 101.364.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA CASSETTA DI SICUREZZA

Struttura e funzione economica

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d."cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l'integrità. Tale contenitore è collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).
Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.
Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.
Nel contratto di conto corrente la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile, come più dettagliatamente indicato nel foglio relativo informativo).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CANONE LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA (COMPRESO IVA)

Categoria	Formato	Canone annuo	Canone semestrale
001	cm. 12x18x51	Euro 80	Euro 70
002	cm. 8x30x52	Euro 80	Euro 70
005	cm. 8x30x33	Euro 80	Euro 70
006	cm. 9x30x33	Euro 80	Euro 70
010	cm. 12x30x51	Euro 110	Euro 85
020	cm. 16x27x51	Euro 140	Euro 110
030	cm. 16x30x51	Euro 140	Euro 110
040	cm. 24x36x51	Euro 185	Euro 140
050	cm. 48x60x51	Euro 550	Euro 400
060	cm. 48x36x51	Euro 350	Euro 250
070	cm. 60x108x51	Euro 900	Euro 650
080	cm. 32x30x51	Euro 220	Euro 170

ALTRE SPESE

Commissione aggiuntiva annua per facoltà di apertura	Euro 15 per ciascun cointestario e/o delegato
Imposta di bollo	secondo le tariffe previste dalla legge
Copertura assicurativa standard per danno ai valori contenuti	€ 5.200,00 compresa nel canone di locazione
Modalità di computo del premio per copertura assicurativa suppletiva eccedente detto standard, non compresa nel canone di locazione	- 3 ‰ (pro mille) - frazionamento di 1/360 al giorno, con il minimo di 3/12, sul premio calcolato come sopra

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente e la banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni da inviarsi mediante lettera raccomandata.
Il Cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative al conto corrente

Se il contratto è a tempo indeterminato, la banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo.
Se il contratto è a tempo determinato, la banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.
Tutte le modifiche unilaterali saranno comunicate dalla banca al Cliente mediante una "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e sue successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Salvo quanto diversamente disposto con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento ed all'intermediazione di prodotti assicurativi, per eventuali contestazioni inerenti il rapporto tra Banca e clientela, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa – Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente:
- entro 15 Giorni Lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 Giorni Lavorativi;
- entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente articolo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF- Arbitro Bancario Finanziario .Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.
In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Canone di locazione	E' il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
Massimale assicurativo	E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.